



PROVINCIA SUD SARDEGNA

SI SERVIZI SRL

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

PER LA CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI.

I sottoscritti signori: -----

- Schirru Speranza nata a Legnano (MI) il giorno 27 giugno

1970, domiciliato per la carica a Carbonia nella sede

dell'ente che rappresenta, il quale interviene nella sua

qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa e Risorse Umane

- Servizio Patrimonio, tale nominata con Decreto

dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 13.01.2020, che

trovasi depositato agli atti di questa Provincia - e quindi in

rappresentanza della: -----

- **Provincia Sud Sardegna, con sede e domicilio fiscale a**

Carbonia, via Mazzini n. 39 codice fiscale 90038150927,-----

denominata anche "Provincia" o "comodante" nel corpo del

presente atto, -----

legittimato al compimento di quanto *infra* in forza dei poteri

allo stesso conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni

dello statuto provinciale; -----

- Begliutti Antonio nato ad Arbus il giorno 18 settembre 1966,

domiciliato per la carica a Carbonia nella sede dell'ente che

rappresenta, -----

il quale interviene nella sua qualità di amministratore unico

e quindi legale rappresentante della società *in house*: -----

- **SI SERVIZI S.r.l. con sede in via Mazzini n. 39, 09013**

Carbonia, capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato,

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle

Imprese di Cagliari: 03167550924, -----

denominata anche "comodatario" o "società in house" o "SI Servizi" nel corpo del presente atto. -----

----- PREMETTONO QUANTO SEGUE: -----

- la "SI SERVIZI S.R.L." per il conseguimento dell'oggetto sociale, svolge attività qualificate, ai sensi del DPR 168/2010, art. 3 lettera e) come «servizi strumentali» al funzionamento della Provincia delo Sud Sardegna; -----

- per l'esecuzione di detti servizi è necessario che la società in house possa avvalersi di dotazioni strumentali e logistiche della Provincia; -----

- con Delibera di Consiglio Provinciale n. del .02.2021, è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con la SI Servizi al fine di disciplinare i rapporti tra le parti.-----

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, -----

----- LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE -----

----- **Articolo 1 (Oggetto)** -----

La Provincia del Sud Sardegna, rappresentata come in comparsa, consegna alla SI SERVIZI SRL, perché se ne serva per gli usi

consentiti dal presente atto, i seguenti beni: -----

1. Quadriciclo Piaggio Quargo targa DA75484; -----

2. Autovettura Fiat Doblò targa DG652FV; -----

3. Autocarro Fiat Ducato targa DT815RA; -----

4. Autocarro Fiat Ducato targa DX956SC; -----

5. Autocarro Fiat Ducato targa DM382ZK; -----

6. Autovettura Fiat Panda targa DM240ZK; -----

7. Utilizzo (in comodato) di una postazione da lavoro

attrezzata presso un ufficio della sede della Provincia

sita in via Mazzini n. 39 a Carbonia; -----

8. Concessione di 3 locali + utilizzo dei servizi igienici

(come indicato nella planimetria allegata - Allegato A)

per un totale di mq 240 presso la sede della Provincia

sita in via Fertlia n. 40 a Carbonia; -----

9. Utilizzo del piazzale per la dimora degli automezzi,

propri e in concessione, presso la sede della Provincia

sita in via Fertlia n. 40 a Carbonia.-----

10. Utilizzo del sistema rilevazione presenze; -----

11. Contratto telefonia mobile n. 888010208134 per i

dipendenti del comodatario. -----

I beni concessi sono in buono stato di conservazione, esenti da vizi e idonei alla funzione convenuta tra le parti, *infra* descritta.

----- **Articolo 2 (Uso vincolato dei beni)** -----

Il comodatario si servirà dei beni sopra descritti, con la

dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo:

espletamento di tutte le attività qualificate come «servizi strumentali» al funzionamento della Provincia del Sud Sardegna, in conformità all'oggetto sociale, impegnandosi a non destinare i beni a scopi differenti. -----

Il comodatario potrà servirsi dei beni solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere immediata restituzione dei beni, oltre al risarcimento del danno. -----

**--- Articolo 3 (Durata del comodato, restituzione dei beni ---
----- e possibilità di proroga) -----**

La durata è fissata in un anno con decorrenza dal gg febbraio 2021 e scadenza il gg febbraio 2022. -----

Detto termine è tacitamente rinnovabile per un ulteriore anno, in particolare - qualora una parte intendesse non dare seguito al rinnovo tacito - dovrà darne comunicazione scritta alla controparte fino a dieci giorni prima della scadenza del contratto. -----

Alla scadenza del termine convenuto, ove non vi sia proroga, il comodatario è obbligato a restituire i beni oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata. -----

Nel caso il Comodatario ritardi la restituzione dei beni comodati, pagherà al comodante una penale, che le parti

convengono pari ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero)

per ogni giorno di ritardo. -----

I beni comodati verranno restituiti nello stato in cui vengono

attualmente consegnati, salvo il normale deterioramento per

effetto dell'uso e della vetustà. -----

----- **Articolo 4 (Obbligo di custodia e** -----

----- **divieto di cessione dei beni)** -----

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare i beni

concessi in comodato gratuito con la diligenza del buon padre

di famiglia e non può concedere a terzi il godimento, neppure

temporaneo, degli stessi beni, né a titolo gratuito né a

titolo oneroso. Le parti convengono espressamente che il

comodatario ha diritto di affidare i beni oggetto del presente

atto ai lavoratori dipendenti e collaboratori della società in

house, perché li utilizzino esclusivamente per gli scopi

consentiti dal contratto. -----

----- **Articolo 5 (Responsabilità del comodatario)** -----

Il comodatario è costituito custode dei beni dati in comodato

col presente atto ed è direttamente responsabile verso il

comodante e verso i terzi dei danni causati anche dal proprio

personale dipendente o dai propri collaboratori a causa

dell'impiego dei mezzi. -----

Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni qualsiasi

responsabilità per danni che allo stesso possano derivare dal

fatto, omissione o colpa di coloro che utilizzano i mezzi. ---

----- **Articolo 6 (Modifiche e migliorie ai beni)** -----

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei beni nello stato in cui questi li ha ricevuti.

La mutata destinazione d'uso dei beni produrrà *ipso jure* la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario.

Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario. -----

----- **Articolo 7 (Spese ordinarie e straordinarie)** -----

Sono a carico del comodatario le spese necessarie per il normale utilizzo dei beni. -----

Relativamente agli automezzi sono a carico del comodatario le spese per la loro manutenzione ordinaria quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: le spese per il rifornimento di carburante, bollo, assicurazione, tagliando, revisione, cambio liquidi, cambio gomme, lavaggio, piccole riparazioni di carrozzeria, interventi dell'elettrauto, sostituzione di piccole parti di consumo comune come le lampadine ecc. -----

Poiché il Comodante ha già provveduto ad attivare

l'Assicurazione RC Auto anche per gli automezzi oggetto del presente contratto, il comodatario sarà tenuto al rimborso della spesa sostenuta per gli stessi pari a € 1.429,00 annuali, salvo ulteriori regolazioni di premio o aggravamento del rischio. -----

Rimangono a carico del comodante le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria; il comodatario avrà diritto al rimborso se avrà dovuto sostenere spese straordinarie, necessarie ed urgenti, conformemente al disposto di cui all'art. 1808 del Codice Civile, previamente autorizzate dal comodante. -----

Relativamente all'utilizzo della postazione lavorativa presso la sede della Provincia il comodatario è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia per il suo funzionamento. A tal fine si stabilisce un rimborso spese forfettario pari a € 2.000,00 annuali relativo ai costi di acqua, luce, telefono e pulizie. -----

Relativamente all'utilizzo dei locali e del piazzale ubicati presso la sede di Via Fertilia 40 a Carbonia, verranno addebitati i seguenti costi: -----

- Energia elettrica e acqua: 50% delle bollette pagate dal comodante per la sede;

- Pulizia e igiene ambientale dei locali utilizzati: pulizia dei locali utilizzati per 5 ore settimanali e fornitura del materiale igienico sanitario, per un costo

complessivo annuale pari a € 6.000,00.-----

Relativamente al costo del personale del comodante impiegato per l'elaborazione delle timbrature e l'elaborazione dei cartellini presenze del personale del comodatario è previsto il rimborso di 5 ore mensili su fisso retributivo, per un totale annuo pari a € 1.042,00. -----

I costi relativi al contratto di telefonia mobile n. 888010208134 verranno anticipati dal comodante e totalmente rimborsati dal comodatario.-----

----- Articolo 8 (Divieto di cessione del contratto) -----

Le parti convengono espressamente che è fatto divieto al comodatario di cessione del contratto senza consenso scritto del comodante, a pena di nullità. -----

L'inosservanza del divieto di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa al comodatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal risarcimento del danno. -----

----- Articolo 9 (Risoluzione e recesso) -----

Per quanto non espressamente regolato nel presente atto, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. -----

----- Articolo 10 (Norma di rinvio) -----

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti

rinviano espressamente agli articoli 1803 e seguenti Codice

Civile e a tutte le altre norme vigenti in materia. -----

----- **Articolo 11 (Elezione di domicilio)** -----

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono

domicilio presso la sede della Provincia del Sud Sardegna,

ubicata a Carbonia in via Mazzini n. 39. -----

----- **Articolo 12 (Controversie e Foro competente)** -----

Le parti convengono espressamente che per la risoluzione di

tutte le controversie che dovessero tra loro insorgere, in

relazione al presente contratto, non componibili in sede di

conciliazione bonaria, sarà competente l'autorità giudiziaria,

ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. -----

E' esclusa la competenza arbitrale. -----

----- **Articolo 13 (Spese contrattuali)** -----

Le spese e tasse di quest'atto e le conseguenti tutte sono

ripartite tra le parti in ragione della metà per ciascuno. ---

Le parti dichiarano espressamente che il presente atto sarà

registrato solo in caso d'uso. -----

Consta l'atto di quattro fogli scritti sulle prime sette

facciate e fin qui alla presente, lette, approvate e

sottoscritte dalle parti. -----

Carbonia, lì .02.2021

PROVINCIA SUD SARDEGNA

SI SERVIZI SRL